

N. 00088/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01139/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2013, proposto da:

Tecn.Am. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica  
10/4;

*contro*

Comune di Ventimiglia, Provincia di Imperia, Regione Liguria,  
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della  
Liguria, Asl n.1 - Imperiese, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure  
A.R.P.A.L., Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del  
Fuoco, Ministero delle politiche agricole e forestali, Comunita'  
Montana Intemelina, non costituiti in giudizio;

*nei confronti di*

Enel s.p.a., Enel Distribuzione s.p.a.;

*per l'annullamento*

del provvedimento di rigetto di istanza per la realizzazione di un parco fotovoltaico ed accertamento del diritto di accesso agli atti del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Rilevato come, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento del comune di Ventimiglia 19.7.2013, prot. 180229, la società ricorrente proponga – ex art. 116 comma 2 c.p.a. - ricorso contro la determinazione 8.10.2013, con cui il comune le ha negato l'accesso agli atti del procedimento relativo al progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico in Frazione Bevera, con la motivazione che la documentazione agli atti dell'ufficio non è mai confluita in un provvedimento amministrativo, e che comunque si tratta di atti istruttori relativi ad un procedimento di pianificazione (ponendosi in variante al P.U.C.), come tali esclusi dal diritto di accesso;

Rilevato come la circostanza secondo la quale la documentazione agli atti dell'ufficio non sarebbe mai confluita in un provvedimento amministrativo è smentita dal provvedimento 19.7.2013, prot. 180229, con cui il comune di Ventimiglia ha manifestato, in seno al procedimento conferenziale ex art. 29 L.R. n. 16/2008, il proprio dissenso al progetto;

Rilevato altresì come il carattere endoprocedimentale del dissenso manifestato dal comune non osti all'accoglimento dell'istanza di

accesso, posto che, per costante giurisprudenza, gli atti sottratti al diritto di accesso sono solo quelli indicati dall'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle relative normative regolamentari di attuazione, con la conseguenza che, quando non vi siano ragioni di garanzia della riservatezza di terzi e di ragionevole giustificazione di attesa della conclusione del procedimento, non si può opporre la natura endoprocedimentale degli atti al fine di respingere un'istanza di accesso documentale, tenuto conto sia della circostanza che l'art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241 del 1990, cit., nella sua nuova formulazione indica come documenti oggetto del diritto di accesso anche gli atti interni, sia delle finalità alle quali è improntata la legislazione in materia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, anche in via di tutela anticipata dei propri interessi e di trasparenza dell'attività amministrativa (T.A.R. Campania-Salerno, II, 14.4.2006, n. 497; nello stesso senso T.A.R. Puglia, I, 17.6.2009, n. 1528);

Considerato altresì come l'esclusione degli atti di pianificazione urbanistica dal diritto di accesso, costituendo eccezione al principio generale di trasparenza di cui all'art. 22 comma 3 L. n. 241/1990, debba interpretarsi restrittivamente, e dunque riguardi soltanto i procedimenti di pianificazione generale del territorio (per i quali la normativa speciale predispone apposite fasi partecipative), con esclusione delle varianti connesse all'approvazione di uno specifico progetto, come nel caso del procedimento in oggetto;

Ritenuto pertanto che il provvedimento 8.10.2013, con cui il comune di Ventimiglia ha negato alla società ricorrente l'accesso agli atti del procedimento sia illegittimo, e che debba pertanto ordinarsi al

comune – ex art. 116 comma 2 c.p.a. - di provvedere all'esibizione dei documenti richiesti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) Ordina al comune di Ventimiglia di esibire alla società ricorrente, con facoltà di estrarne copia, tutti gli atti, emanati o detenuti dall'amministrazione comunale, inerenti il progetto per la realizzazione di un Parco Fotovoltaico in località Bevera, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)